

Sui disallineamenti da ibridi debutta la penalty protection

Riforma fiscale

Le novità del decreto delegato in materia di fiscalità internazionale

Entro 60 giorni il decreto Mef con i documenti richiesti per evitare le sanzioni

Stefano Grilli

In vigore dal 29 dicembre scorso il decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 che contiene le disposizioni di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Il decreto legislativo recepisce, nell'articolo 61, la modifica proposta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato in tema di documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi. La nuova norma, che trae evidente ispirazione dalla corrispondente disciplina in tema di transfer pricing, deve essere accolta con favore ed è in linea con la volontà del Governo di incentivare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Il nuovo comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, prevede una penalty protection per quei contribuenti che decidono di predisporre un set documentale, avente data certa, il cui contenuto e forma dovrà essere definito da un decreto del Mef, idoneo a consentire il rispetto della disciplina in tema di disallineamenti da ibridi di cui al decreto legislativo 142/2018 e che ne danno tempestivamente comunicazione all'agenzia delle Entrate. In particolare, non può essere irrogata la sanzione per infedele dichiarazione compresa tra il 90% ed il 180% della maggiore imposta o del minor credito.

Inoltre, deve essere altresì accol-

ta con favore la disposizione che estende la penalty protection ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto per i quali il contribuente decide di predisporre il set documentale, avente data certa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo a quello di approvazione del decreto del Mef.

L'estensione della penalty protection trova applicazione solo nel caso in cui la violazione della disciplina in tema di disallineamenti da ibridi non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente, o i soggetti solidalmente obbligati, ne sono a conoscenza.

Inoltre, è prevista l'impossibilità di chiedere a rimborso le sanzioni eventualmente versate volontariamente per effetto di ravvedimento operoso effettuato precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina. La penalty protection è, in ogni caso, condizionata alla completa e veritiera descrizione dei disallineamenti da ibridi di cui il contribuente è parte nonché la tempestiva comunicazione del set documentale.

Infine, è stata eliminata la presunzione suggerita dalla Commissione parlamentare in forza della quale la completezza e tempestività del set documentale costituiva prova dalla inesistenza della volontà di evadere le imposte da parte del contribuente. Nondimeno, sembrano sussistere pochi dubbi sulla volontà di evasione da parte di un contribuente che ha correttamente predisposto la documentazione e che si trova a discutere con l'amministrazione finanziaria circa la corretta interpretazione delle norme applicabili alle fattispecie ivi descritte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Maradona. La Cassazione ha dato ragione al campione scomparso nel 2020

CASSAZIONE

Maradona, partita vinta con l'Agenzia Accolto ricorso sulla presunta evasione

L'Agenzia delle entrate non poteva ignorare l'effetto del condono del quale ha beneficiato Diego Armando Maradona, e dunque la sua domanda di autotutela. La sezione tributaria della Cassazione (ordinanza 161) ha annullato con rinvio la decisione della Commissione tributaria della Campania che aveva respinto, al pari di quella provinciale, i ricorsi del calciatore. Maradona, già nel 2015, aveva impugnato i provvedimenti con i quali il Fisco aveva rigettato le istanze di autotutela che riguardavano le pretese relative ad una presunta evasione legata ai compensi versati dal Napoli al bomber argentino e ai diritti di immagine

versati su conti esteri. Una cifra che tra sanzioni e interessi era lievitata fino a sfiorare i 37 milioni di euro. Accertamento oggetto di un condono al quale aveva aderito la società Sportiva Napoli calcio sostituito di imposta, con un effetto che andava esteso al calciatore. Ora la Commissione dovrà semmai verificare solo la «dimensione quantitativa» dell'eventuale debito residuo. Debito che Angelo Pisani, legale storico del calciatore, esclude «La vicenda si può ritenere chiusa - afferma Pisani - in quanto dai calcoli Maradona non deve nulla al Fisco italiano».

—P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA